Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — Roma - Sabato, 1° ottobre — Numero 231

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 16
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 26; » » 18
All'Estero (Paesi dell' Unione postale): » 90; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna o spazio di linea.
Altri avvisi . . . . » 0,50 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall' art. 48, lettera e) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

SOMMARIO - REGIO DECRETO-LEGGE *31 agosto 1921, n. 1294, che apporta modificazioni a quello 2 ottobre 1919, n. 2100, relativo all'ordinamento delle ricevitorie e degli agenti rurali.*
REGIO DECRETO-LEGGE *28 agosto 1921, n. 1296, relativo all'avanzamento degli ufficiali di complemento della R. marina, trasferiti nei quadri del servizio attivo permanente.*
REGIO DECRETO-LEGGE *19 settembre 1921, n. 1298, che autorizza l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ad assumere impegni per la somma di 160 milioni per l'acquisto di locomotori elettrici.*
REGIO DECRETO *n. 1291, riflettente modificazione di statuto.*

Regio decreto-legge 31 agosto 1921, n. 1294, *che apporta modificazioni a quello 2 ottobre 1919, n. 2100, relativo all'ordinamento delle ricevitorie e degli agenti rurali.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legge 2 ottobre 1919, n. 2100, modificato col R. decreto legge del 30 settembre 1920, n. 1441;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle disposizioni del R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 2100 è aggiunta la seguente:

Art. 12-*bis*. — « Le sedute delle Commissioni centrali e provinciali istituite dal presente decreto, regolarmente convocate, sono valide con l'intervento di almeno la maggioranza dei componenti.

« Per la validità delle deliberazioni è però sempre necessaria la presenza del presidente, che in caso di impedimento, sarà sostituito da un presidente supplente nominato dal ministro al di fuori della Commissione ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 31 agosto 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — GIUFFRIDA — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.

Regio decreto-legge 28 agosto 1921, n. 1296, *relativo all'avanzamento degli ufficiali di complemento della R. marina, trasferiti nei quadri del servizio attivo permanente.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 9 febbraio 1919, n. 231, ed i Regi

decreti legge 25 gennaio 1920, 112, e 18 aprile 1920, n. 537, per il trasferimento di ufficiali del Corpo di commissariato militare marittimo dal ruolo di complemento in quello del servizio attivo permanente.

Visto il R. decreto 10 agosto 1919, n. 1457, per il trasferimento degli ufficiali del Corpo del genio navale dal ruolo di complemento in quello del servizio attivo permanente;

Visto il Regio decreto-legge 14 novembre 1919, numero 2267 per il trasferimento di ufficiali del Corpo sanitario dal ruolo di complemento in quello del servizio attivo permanente;

Visto il R decreto-legge 10 agosto 1919, n. 1475, per il trasferimento di ufficiali di vascello del Corpo dello stato maggiore generale dal ruolo di complemento in quello del servizio attivo permanente.

Allo scopo di stabilire norme che regolino uniformemente in tutti i Corpi i trasferimenti dai ruoli di complemento in quelli del servizio attivo permanente oggetto dei RR. decreti sopra citati, salvaguardando in pari tempo i diritti acquisiti dagli ufficiali in servizio attivo permanente provenienti dai normali reclutamenti;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli ufficiali della Regia marina di qualsiasi corpo, ruolo e grado trasferiti nei ruoli del servizio attivo permanente in base ai Regi decreti 10 agosto 1919, nn. 1475 e 1457, 9 febbraio 1919, n. 261 e 14 novembre 1919, n 2267 e loro modificazioni, saranno computati complessivamente nei ruoli organici dei rispettivi Corpi, ma soltanto agli effetti dell'avanzamento saranno considerati in eccedenza al numero organico degli ufficiali dei loro rispettivi gradi in ciascun ruolo.

Art. 2.

Gli ufficiali di cui all'art. 1, se giudicati idonei all'avanzamento, saranno promossi, qualora si tratti di avanzamento per anzianità, contemporaneamente agli ufficiali di pari grado di essi immediatamente meno anziani, provenienti dal normale reclutamento.

Nelle promozioni per concorso o a scelta o miste gli stessi ufficiali conseguiranno in eccedenza la promozione contemporaneamente agli ufficiali provenienti dal normale reclutamento immediatamente classificati dopo di loro nel concorso o nella scelta o nel quadro misto.

Art. 3.

Il numero degli ufficiali promossi gradatamente in eccedenza per effetto dei precedenti articoli corrisponderà temporaneamente nei rispettivi ruoli un ugual numero di ufficiali subalterni in meno fino a quando esisteranno ufficiali promossi in eccedenza in base ai sopra citati articoli.

Alla eventuale maggiore spesa, quando essa non sia in tutto o in parte assorbita da economie per vacanze nei ruoli degli ufficiali inferiori dei rispettivi ruoli, sarà provveduto annualmente con la legge del bilancio della Regia marina apportando una corrispondente riduzione di spese in altri capitoli del bilancio stesso.

Art. 4.

L'anzianità di grado dei tenenti commissari in servizio attivo permanente provenienti dai concorsi banditi il 26 dicembre 1916 e 23 agosto 1917 sarà computata a partire dal termine del nono mese di grado da sottotenente.

Art. 5.

Le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del R. decreto-legge 10 agosto 1919, n. 1475, sono estese agli ufficiali ingegneri, medici e commissari oggetto dei precedenti articoli.

Art. 6.

Il presente decreto andrà in vigore dal 1° ottobre 1921, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 28 agosto 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — BERGAMASCO

Visto, Il guardasigilli: RODINÒ

Regio decreto-legge 19 settembre 1921, n. 1298, *che autorizza l'amministrazione delle ferrovie dello Stato ad assumere impegni per la somma di 160 milioni per l'acquisto di locomotori elettrici.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad assumere impegni per la somma di lire 160 milioni per l'acquisto di 120 locomotori elettrici.

Detta somma verrà stanziata nell'esercizio finanziario 1922-923.

Art. 2

Il ministro del tesoro provvederà, mediante accensione di debiti, nei modi e nelle forme che crederà più opportuni, i fondi occorrenti per i pagamenti relativi agli impegni di cui al precedente articolo.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 19 settembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — MICHELI — DE NAVA.

Visto, Il guardasigilli: RODINÒ

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto il seguente decreto:

N. 1291 Regio decreto 31 agosto 1921, col quale, sulla proposta del ministro per l'agricoltura, viene modificato il vigente statuto della scuola mineraria di Agordo.